

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2001

che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile

[notificata con il numero C(2001) 2469]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/598/CE⁽⁴⁾, prevede certificati veterinari contenenti due diversi attestati sanitari, rispettivamente modello A e modello B, da utilizzare in funzione della situazione della malattia di Newcastle nel paese considerato.
- (2) Alcune regioni del Brasile sono autorizzate ad utilizzare il modello A del certificato per le esportazioni di carni di pollame nella Comunità.
- (3) Focolai della malattia di Newcastle si sono manifestati in alcuni allevamenti di pollame non commerciali nello Stato di Goiás. Pertanto questa regione del Brasile, dalla quale sono autorizzate le esportazioni del pollame nella Comunità, non è più indenne dalla malattia di Newcastle.
- (4) Da un'ispezione condotta da servizi della Commissione in Brasile nell'ottobre 2000 per valutare la situazione zoonosanitaria e dalle informazioni complementari

trasmesse dalle autorità brasiliane risulta che le misure di controllo da queste applicate nei confronti della malattia di Newcastle sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

- (5) È opportuno su questa base mantenere l'autorizzazione delle importazioni di carni fresche di pollame da questa regione. L'attestato sanitario del modello A deve pertanto essere modificato.
- (6) È opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁷⁾, e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione distinta.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, sezione 2, modello A, della decisione 94/984/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 378 del 21.12.1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Articolo 2

La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1° settembre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«MODELLO A

15. **Attestato sanitario**I. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

- 1)⁽¹⁾, la regione⁽²⁾,
è indenne:
 - a) dall'influenza aviaria, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;
 - b) dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE⁽³⁾;
- 2) Le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:
 - a) rimasti nel territorio
.....⁽¹⁾, regione di⁽²⁾,
sin dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
 - b) provenienti da aziende:
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
 - d) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.
- 3) Le carni sopra descritte:
 - a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - b) non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

II. *Certificato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE, che:

- 1) le carni sopra descritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari contemplate dalla direttiva 71/118/CEE e sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem eseguite in applicazione della presente direttiva;
- 2) le carni sopra descritte sono/non sono⁽⁴⁾ state sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione;
- 3) le carni sopra descritte sono state contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE;
- 4) le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Nome del paese d'origine.

⁽²⁾ Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Il punto 1, lettera b), non si applica al Brasile, alla Repubblica ceca, a Israele e alla Svizzera.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce non pertinente.


⁽⁵⁾ Cancellare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.

III. *Attestazione relativa alla protezione degli animali*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica:

- 1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE;
- 2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a , il



.....
(Firma del veterinario ufficiale) (6)

.....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (6)

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»